

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 127

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere atti di perquisizione

CONTRO IL SENATORE

LUCIANO BENETTON

per i reati di cui agli articoli 110 del codice penale, 236 capoverso, numero 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli articoli 223 capoverso, numero 1, 216 dello stesso regio decreto e articolo 2621, n. 1, del codice civile

(fraudolenta esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società);

articoli 110 del codice penale e 236 capoverso, numero 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli articoli 223, 216, numero 1 e 219 dello stesso regio decreto

(distrazione di beni sociali)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 16 aprile 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 16 aprile 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Milano, 9 marzo 1993

Esposizione dei fatti delittuosi per i quali si richiede l'autorizzazione a procedere

Con decreto del 30 maggio 1989, il Tribunale di Milano dichiarava, a seguito di ricorso presentato ai sensi dell'articolo 160 comma 2 n. 2 L.F. dalla Fiorucci spa in liquidazione, aperta la procedura di concordato preventivo relativa alla società predetta e, con sentenza del 4 ottobre 1990, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e la regolarità di detta procedura, ne dichiarava l'omologazione.

L'Organo decidente, nel pronunciarsi anche in ordine al requisito della meritevolezza di cui all'articolo 181 n. 4 L.F., si riportava al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la sopracitata norma «non detta parametri specifici e predeterminati per accertare la sussistenza del relativo requisito *ne esige che la gestione imprenditoriale sia immune da ogni critica o addebito*, ma si limita a richiedere che il requisito stesso sia apprezzato in relazione alle cause che hanno provocato l'insolvenza ed alla condotta del debitore».

Tale premessa appare doverosa in quanto, nella fattispecie in esame, la gestione della società Fiorucci non è stata certo immune da gravi censure anche in ordine a scelte e comportamenti degli amministratori valutabili sotto il profilo penale.

Di ciò si è, perfettamente, reso conto il Commissario Giudiziale Dr. Nicolini che, nel depositare presso questo Ufficio copia della propria relazione redatta ai sensi dell'articolo 172 della Legge Fallimentare e del proprio parere motivato sulla proposta di concordato, ha richiamato l'attenzione su taluni aspetti della vicenda societaria dal cui approfondimento ha tratto origine il presente procedimento penale.

Dalle compiute indagini, sono emersi a carico di Fiorucci Elio, Benetton Luciano, Aki Nohui Massimo, Tacchella Tito e Tacchella Imerio, indizi di reità, in ordine a *fattispecie di reato previste dal regio decreto 16 marzo 1942 n. 267* ed, in particolare, dall'articolo 236 cpv n. 1 di detta legge, in forza dei quali questa Procura ha richiesto, *in data 22 luglio 1991*, il rinvio a giudizio delle predette persone. L'esposizione dei fatti va comunque limitata, in questa sede, al lasso di tempo in cui Benetton Luciano, persona nei cui confronti si richiede l'autorizzazione a procedere, ha ricoperto il ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione della Fiorucci spa e cioè il periodo compreso fra il 4 settembre 1985 ed il 17 settembre 1987, ma non può prescindere da un breve *excursus* in merito a quanto verificatosi in seno alla compagine sociale della «Fiorucci» a partire dall'ottobre del

1981, epoca in cui l'assetto azionario della società *de qua* ebbe a modificarsi con l'uscita della Standa spa alla quale subentrò il Gruppo Benetton rappresentato dalla Invep spa con sede in Ponzano Veneto.

Va, infatti, precisato come la Fiorucci spa, società nota per la sua attività nel campo della moda «giovane», ebbe ad essere costituita, come sostenuto dal Fiorucci allo scopo di dare «maggiore forza e vigore» dal punto di vista finanziario, ad una iniziativa imprenditoriale individuale già avviata da quest'ultimo alla fine degli anni sessanta.

Quanto affermato dal Fiorucci va, in buona sostanza, interpretato nel senso che l'attività imprenditoriale in esame ebbe modo di svilupparsi e prosperare sino a quando gruppi economici del settore dell'abbigliamento, avvalendosi dell'originalità dello «stilista Fiorucci», ebbero a sostenerlo finanziariamente, mentre ebbe a rapidamente ad affievolirsi, appesantita dei debiti ed indebolita dalla concorrenza, allorquando tali potentati economici, evidentemente non più soddisfatti della resa dei prodotti sul mercato, cominciarono a far mancare il loro apporto finanziario. Di ciò da atto il Commissario Giudiziale che, nell'esaminare le vicissitudini societarie, pone in risalto il subentro, nell'ottobre 1981, all'azionista Standa spa della Invep spa, *società riconducibile al Benetton*, la quale non era solo titolare del 50 per cento del pacchetto azionario ma, ben può dirsi, esercitava di fatto un completo controllo su tutte le scelte imprenditoriali se è vero, come è vero, che l'altro azionista al 50 per cento, Elio Fiorucci aveva costituito in pegno a favore della citata Invep spa tutte le azioni rappresentative della propria partecipazione. Tale situazione ebbe a protrarsi ininterrottamente dal 23 ottobre 1981 sino al 31 luglio 1985 in concomitanza con l'ingresso nella compagine azionaria di Aki Nohui Massimo attraverso la Aknofin Srl, società a quest'ultimo riconducibile.

Ebbe così a verificarsi una più accentuata ripartizione del capitale sociale in quanto le azioni della Fiorucci furono, in pari percen-

tuale del 33,33 per cento, possedute da Elio Fiorucci, Benetton Luciano ed Aki Nohui Massimo attraverso società fiduciarie o ad essi comunque riconducibili e cioè, rispettivamente, attraverso la Compagnia Fiduciaria Nazionale spa, la Olimpias spa, la Aknofin Srl.

Fu in coincidenza con tale nuova distribuzione del capitale sociale e con l'operazione di aumento del capitale sociale che ne conseguì che si pervenne, anche, alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione del quale vennero chiamati a far parte Benetton, Fiorucci e Aki Nohui.

Vale la pena, a questo punto, di sottolineare come tale nuova composizione sociale fu, in qualche modo, determinata dalla volontà del Benetton di avviare l'operazione di disimpegno del suo gruppo da una iniziativa imprenditoriale alla quale era intenzionato ad attribuire sempre minor credito. Ed, invero, la politica di espansione commerciale e di capillare penetrazione dei prodotti volta ad un diretto contatto con il consumatore finale realizzata attraverso l'apertura di punti vendita Fiorucci in diverse città italiane, finanziata dal gruppo Benetton, si era rivelata un mezzo fallimento con notevoli riflessi sull'andamento economico degli esercizi 1983 e 1984 caratterizzati dalla riduzione del volume delle vendite rispetto al livello conseguito nel 1982 e dal conseguimento di un risultato molto modesto.

Quanto detto può evincersi, con ogni evidenza, dall'esame dei bilanci Fiorucci relativi agli esercizi 1983 e 1984 dal cui negativo risultato ha tratto origine, come esattamente ha rilevato il Commissario Giudiziale, la crisi imprenditoriale della Fiorucci. Dai bilanci in questione può infatti rilevarsi, oltre ad una supervalutazione delle partecipazioni di cui il Benetton, per quanto detto, era certamente consapevole, un pesante indebitamento nei confronti del sistema bancario ed un crescente immobilizzo finanziario a fronte dei quali erano stati costituiti modestissimi accantonamenti. Circostanze queste, peraltro, macroscopicamente evidenti in quanto emergenti da una semplice lettura dei bilanci.

A fronte di una situazione economico-finanziaria di siffatta precarietà, gli amministratori della Fiorucci ben avrebbero dovuto e potuto rappresentarsi l'opportunità o, per meglio dire, la necessità di una adeguata ricapitalizzazione dell'azienda. Alla realizzazione di tale esigenza gli azionisti-amministratori della Fiorucci ebbero, però, a fornire un ben pallido contributo in quanto si limitarono a versare nelle casse sociali, in conto capitale, la somma di un miliardo di lire poi effettivamente convertita a capitale dall'assemblea straordinaria dell'11 settembre 1985. Da un esame delle delibere del Consiglio di amministrazione ed in particolare, per quanto in questa sede interessa, di quelle tenutesi dal 4 settembre 1985 al 6 agosto 1987 traspare, con ogni evidenza, da un lato, il tentativo di ricorrere con sempre più frequenza al credito bancario con conseguente dissimulazione in sede di redazione dei bilanci del trend assolutamente negativo dell'attività imprenditoriale, dall'altro, la volontà di ciascuno degli azionisti, nel proprio esclusivo interesse personale, di pervenire ad una disgregazione del complesso aziendale da cui sono derivati sicuri pregiudizi alla società sotto il profilo della distrazione di risorse economiche che avrebbero dovuto essere utilizzate nell'esclusivo interesse di quest'ultima e non già dei singoli azionisti-amministratori come, nel caso di specie, si è verificato.

Evidenti sono, infatti, in primo luogo, i fatti costituenti falso in comunicazioni sociali, ascrivibili agli amministratori, afferenti gli esercizi 1985 e 1986 con particolare riguardo, quanto al primo esercizio, alla appostazione all'attivo di partecipazioni senza una parallela appostazione al passivo di un adeguato fondo svalutazione e ciò pur a fronte di forti perdite subite dalle società partecipate.

Ancora più macroscopica si appalesa la fraudolenta condotta degli amministratori nella predisposizione del bilancio 1986 e, di ogni evidenza, la responsabilità del Benetton.

Al riguardo significativo appare il contenuto della relazione datata 25 marzo 1991 con allegata documentazione trasmessa a questo Ufficio dal Commissario Giudiziale con riferimento ai chiarimenti da quest'ulti-

mo richiesti alla società di Revisione Arthur Andersen & C. in ordine ai controlli eseguiti, su incarico del Benetton, sulla contabilità della Fiorucci.

Orbene è stato possibile accertare che la predetta società di revisione, si ribadisce operante in rapporto fiduciario con il gruppo Benetton, ebbe a consegnare all'amministratore delegato Aki Nohui una lettera datata 18 giugno 1987 della quale appare opportuno trascrivere il seguente passo: «*Fondo svalutazione crediti* - A seguito dell'analisi della anzianità dei crediti e delle situazioni di contenzioso è risultato che il fondo iscritto in bilancio al 31 dicembre 1986 per lire 397.000.000 andrebbe incrementato, per coprire perdite sul realizzo dei crediti già maturati e non ancora riconosciuti, per un importo che potrebbe essere compreso fra i 3.500 e i 4.000 milioni di lire».

«*Fondo svalutazione magazzino* - Sulla base delle analisi di anzianità e difettosità delle giacenze di magazzino iscritte in bilancio è risultato che il fondo svalutazione magazzino di lire 350 milioni andrebbe incrementato di un importo che potrebbe essere stimato in circa 3.500 milioni di lire».

Convocato da questo Ufficio a chiarimenti delle valutazioni sopra contenute nella missiva 18 giugno 1987 il dr. Colucci Eugenio, socio della sopracitata società di revisione, ha così testualmente riferito: «sono socio della Arthur Andersen & C. sas che si occupa della revisione e certificazione di bilanci di società commerciali.

In tale veste ho proceduto su incarico della Fiorucci spa alla revisione dello stato patrimoniale della Fiorucci spa al 31 dicembre 1986. L'incarico in questione ci venne conferito nel corso dell'anno 1987.

L'obbiettivo principale era quello di procedere alla revisione del bilancio della predetta società attraverso, fra l'altro, l'esame delle scritture contabili della stessa.

Tale incarico però non venne portato a termine poichè la complessità del lavoro avrebbe comportato un costo aggiuntivo che la Fiorucci non si dichiarò disponibile a corrispondere. Effettivamente nella mia

qualità di responsabile della società di certificazione, ebbi a trasmettere al legale rappresentante della Fiorucci, che allora era tale Massimo Aki, una nota con la quale lo informavo del lavoro svolto e soprattutto dei principali problemi emersi nel corso della verifica.

In particolare gli facemmo presente una certa non sufficiente congruità di alcuni fondi di svalutazione magazzino, della voce «partecipazioni» e di altre voci.

Ovviamente se mi fosse stato chiesto di certificare la situazione patrimoniale rappresentatami dalla Fiorucci senza che fossero stati soprattutto adeguati i fondi di svalutazione sopraccennati, avrei senz'altro rifiutato di farlo, avuto riguardo al bilancio del 1985 rispetto al quale la bozza di bilancio 1986 da me rappresentata costituiva anzi una evoluzione positiva. Dal bilancio 1985, infatti, la voce «perdite su crediti» era determinata in lire 500 milioni circa che nella bozza di bilancio 1986 era stata incrementata fino a lire 3 miliardi e 600 milioni. Nonostante tale opera di risanamento il giudizio della Arthur Andersen & C. non era del tutto positivo sulla bozza di bilancio del 1986 soprattutto in considerazione della non perfettamente realizzata opera di «risanamento» soltanto iniziata da parte degli amministratori dell'epoca.

Negli anni precedenti i nostri rapporti con la Fiorucci erano stati molto limitati e si erano estrinsecati in delle verifiche parziali volte esclusivamente ad acquisire i dati indispensabili per la formazione del bilancio consolidato del gruppo Benetton di cui la Fiorucci costituiva soltanto una piccola parte. Il nostro cliente era infatti esclusivamente il gruppo Benetton e non la Fiorucci.

Nè l'Aki Nohui, nè altri amministratori della società Fiorucci diedero riscontro alla nota di cui ho poc'anzi parlato.

La nostra comune decisione di non portare a termine l'incarico ricevuto, per quanto concerne la redazione della relazione del bilancio richiestaci, non venne formalizzata con atti scritti, ma fu presa verbalmente.

Probabilmente la previsione di un giudizio non lusinghiero, anzi non positivo come si dice tecnicamente, fu probabilmente la vera causa che spinse la società a non richiedere la formalizzazione di una relazione certificativa sullo stato patrimoniale».

A fronte di ciò i dati del bilancio 1986 della Fiorucci evidenziano:

un incremento delle rimanenze da lire 16.072 milioni a lire 22.163 milioni pari al 37,9 per cento;

un aumento dei crediti commerciali comprensivi di quelli verso società partecipate da lire 30.297 milioni a lire 39.492 milioni pari al 30 per cento;

la iscrizione al passivo in contropartita di tali voci di un fondo di svalutazione magazzino di lire 350 milioni e fondi rischi su crediti per complessive lire 397 milioni.

Ne consegue che gli amministratori della Fiorucci e fra essi certamente anche il Benetton si guardarono bene dal seguire i «consigli» ricevuti dalla Arthur Andersen e rappresentarono nella bozza di bilancio approvata nella riunione di Consiglio di amministrazione del 22 giugno 1987 condizioni economiche della società assai difformi da quelle reali.

Ma l'esame del bilancio 1986 è assai importante in quanto esso testimonia, in modo evidente, l'altro aspetto della vicenda, oltre quello della falsa rappresentazione contabile, costituito dalla indebita destinazione di risorse economiche della Fiorucci a tutto vantaggio di interessi personali degli amministratori ed in particolare dell'Aki Nouhi e del Benetton. Ci si riferisce, infatti, alla valutazione delle partecipazioni e delle immobilizzazioni finanziarie inserite in bilancio. Quanto alle partecipazioni basti osservare che esse furono iscritte in bilancio per un valore di lire 6.036 milioni e, pertanto, con un incremento di lire 3.654 rispetto al valore esposto nel bilancio dell'esercizio precedente. L'aumento fu conseguente alla acquisizione della società Fiortex, società in pieno stato di decozione, riconducibile all'Aki Nouhi e da quest'ultimo acquisita, non solo in palese conflitto d'interesse con la Fiorucci ma, ed è quello

che in questa sede interessa, con il pieno avallo degli altri amministratori che a ciò ebbero a delegarlo.

Nè può affermarsi, infatti, che la distrazione o dissipazione di ingenti capitali della Fiorucci in relazione all'acquisizione di tale partecipazione ed al successivo aumento di capitale Fiortex sia avvenuta senza che il Benetton ne fosse a conoscenza e fosse in grado di ben valutarne gli effetti pregiudizievoli per la Fiorucci.

In proposito va anzi affermato che di acquisizione in palese conflitto di interessi con la Fiorucci può senz'altro parlarsi anche in relazione all'acquisto di nr. 105.600 azioni «Benetton Group» (approvato dal C. di A. in data 5 settembre 1986, che poi sarebbero state iscritte nel bilancio 1986, con evidente sopravvalutazione, per L. 1.594 milioni. Operazione, quella in esame, di cui ben può parlarsi come il corrispettivo fornito al Benetton per dare il proprio «nulla osta» alla acquisizione della partecipazione Fiortex.

Appare chiaro, in conclusione, come le iniziative assunte nel corso del 1986 di cui si è fatto cenno hanno concretamente posto le basi del dissesto della Fiorucci in quanto, in particolar modo, l'acquisizione della Fiortex ed il successivo programma di riorganizzazione aziendale (approvato anche dal Benetton nel corso delle riunioni di Consiglio di amministrazione del 7 marzo 1986 e del 22 maggio 1987) hanno generato uno sconvolgimento dell'assetto aziendale con inevitabili riflessi sull'amministrazione e sul controllo della società.

Di contro, la falsa rappresentazione contabile nella valutazione delle rimanenze di magazzino, dei crediti commerciali e delle partecipazioni, oltre a consentire alla Fiorucci di poter continuare a fare ricorso al nei confronti del sistema bancario, hanno consentito agli amministratori-azionisti il rinvio quei seri provvedimenti che da loro sarebbe stato lecito attendersi volti ad una effettiva ed adeguata ricapitalizzazione della società. Tali false rappresentazioni di bilancio hanno altresì consentito al Benetton, a seguito di contrasti con gli altri amministratori, le indolori dimissioni dal Consiglio di

Amministrazione e la successiva altrettanto indolore dismissione dalla propria partecipazione azionaria avvenuta, infatti, poco tempo dopo l'approvazione di un bilancio, quello 1986, palesemente viziato dalla apostazione di dati non veritieri.

Quanto detto ha trovato puntuale riscontro nella relazione contabile redatta dai consulenti d'Ufficio.

Da essa si desume, in particolare, quanto ai bilanci in contestazione l'impossibilità di ricostruire la voce «crediti» per anni di formazione ed una piena aderenza dei consulenti tecnici sia alle osservazioni effettuate, a suo tempo, da «Arthur Andersen & C.» e rilevate dal Commissario Giudiziale nel commento ai bilanci, sia ai rilievi fatti dalla predetta società di revisione per quanto attiene le voci «magazzino» e «partecipazioni».

Con particolare riguardo al bilancio 1986 i consulenti hanno, poi, evidenziato, maggiori oneri per 8-8.500 milioni rispetto a quelli indicati in tale documento contabile.

Tenuto conto di tali maggiori oneri il risultato di bilancio al 31 dicembre 1986 si sarebbe dovuto attestare in (-) 6.821 milioni anzichè, come fraudolentemente esposto, in sole lire quattro milioni.

Quanto, invece, alla partecipazione Fior-tex, da parte dei consulenti è stato fatto notare che nell'acquisto delle azioni e nel successivo aumento di capitale operati dalla Fiorucci, Aki Nouhi è intervenuto in formale conflitto d'interessi essendo, contestualmente il legale rappresentante della Fiorucci, della Aknofin e della Fiortex. È stato altresì rilevato come dal libro verbali del Consiglio della Fiorucci, risulta che l'acquisto della Fiortex è stato autorizzato dal Consiglio stesso in data 5 settembre 1986 senza che risultino, in alcun modo, fatti oggetto di approfondito vaglio, gli aspetti economico-finanziari di tale operazione.

Da ultimo appare decisivo rilevare, quanto alla responsabilità del Benetton, come quest'ultimo non poteva non avere consapevolezza della circostanza secondo la quale l'acquisizione da parte della Fiortex ed il conseguente aumento di capitale

fossero destinati, esclusivamente, con scarso profitto per la società acquirente ed anzi con pregiudizio economico di quest'ultima ad un estremo tentativo di salvataggio di una azienda in crisi.

Invero dall'esame della compagine sociale della Fiortex, antecedente l'acquisizione da parte della Fiorucci, risulta che lo stesso Benetton aveva un'interesse diretto e personale alla realizzazione di tale operazione in quanto risulta che il capitale sociale della Fiortex era posseduto dalle società Aknofin, Ginestra Rosa ed Olimpias spa, società quest'ultima come già è stato detto, riconducibile al Benetton.

La qualificazione giuridica dei fatti

Nei confronti del Senatore Luciano Benetton si richiede la autorizzazione a procedere in ordine al reato di cui agli articoli 110 del codice penale, 236 cpv n. 1 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 in relazione agli articoli 223 cpv n. 1, 216 p.p. stesso regio decreto ed articolo 2621 p.p. n. 1 C.C. in relazione ai falsi in comunicazioni sociali verificatisi in sede di redazione dei bilanci «Fiorucci» per gli anni 1985 e 1986.

Al riguardo importa, in questa sede, ancora una volta puntualizzare come alla luce delle considerazioni esposte dai consulenti, il dissesto della società Fiorucci si sia venuto a determinare proprio nel corso degli esercizi in questione e come, anzi, l'acquisizione della Fiortex e la conseguente disgregazione dell'azienda Fiorucci sia stata la causa principale di tale dissesto.

Si richiede altresì l'autorizzazione a procedere nei confronti del Benetton in ordine al reato di cui agli articoli 110 del codice penale, 236 cpv n. 1 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 in relazione agli articoli 223 p.p. e 216 n. 1 e 219 cpv. n. 1 stesso regio decreto per avere contribuito, nella sua qualità di amministratore della Fiorucci, alla acquisizione di una azienda decotta, la Fiortex, previa distrazione di ingenti disponibilità economiche che avrebbero potuto e dovuto essere meglio utilizzate nell'interesse della Fiorucci medesima.

Di tali ipotesi di reato risultano perfettamente integrati per quanto già è stato detto gli elementi costitutivi sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo.

Al riguardo va precisato come, per costante insegnamento giurisprudenziale, la disposizione prevista dall'articolo 236, 2 comma n. 1 Legge Fallimentare si riferisce anche ai fatti di bancarotta preconcorsuali come sono da ritenersi, senza dubbio alcuno, le ipotesi di reato in esame.

Invero l'ipotesi di bancarotta patrimoniale ex articoli 216 p.p. n. 1 e 223 p.p. L.F. e quella di cui agli articoli 223 cpv n. 1 L.F. e 2621 n. 1 C.C., sono espressamente ritenute applicabili dalla norma in esame agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori nel caso di concordato preventivo o di amministrazione concordata.

Appare solo il caso di segnalare come nella struttura delle fattispecie di reato in esame, il decreto di ammissione al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, assume la stessa funzione ed efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento (Cass. Pen. Sez. V 21.8.1984 n. 7144).

Dottrina e Giurisprudenza sono poi concordi nel ritenere che il legislatore, nel prevedere la responsabilità degli amministratori e degli altri soggetti indicati nella norma richiamata per fatti di reato sussumibili nella condotta di bancarotta prefallimentare, ha, evidentemente, ritenuto che, in talune ipotesi di particolare gravità, possa prescindersi ai fini della loro punibilità dalla dichiarazione di fallimento. È vero che, di regola nel caso in cui gli amministratori di una società abbiano a commettere taluni dei fatti in questione dovrebbe essere dichiarato il fallimento per insussistenza della condizione di meritevolezza di cui all'articolo 185 n. 4 L.F.

Può, però, verificarsi che, distinguendo fra la società ed i suoi amministratori, il Tribunale conceda, come nella fattispecie che qui si esamina, l'omologazione al concordato, in considerazione di preminenti interessi generali a tutela dei creditori della società che dalla procedura fallimentare potrebbero ricevere ulteriore pregiudizio, anche quando gli amministratori abbia-

no tenuto una condotta passibile di sanzione penale.

Richiesta di autorizzazione a procedere ed imputazioni

Alla luce di quanto fino ad ora esposto sussistono elementi idonei a sostenere l'accusa in sede dibattimentale.

Va quindi formulata richiesta di autorizzazione a procedere, di cui è sorta peraltro la necessità dopo la formulazione della richiesta di rinvio a giudizio depositata presso l'Ufficio del Giudice per l'Udienza Preliminare in data 22 luglio 1991 ai sensi dell'articolo 344 comma 3 codice di procedura penale.

Va altresì richiesta autorizzazione al compimento degli atti di cui all'articolo 343 comma 2 codice di procedura penale, fatta eccezione per le misure cautelari personali che si dovessero ritenere necessari anche nella fase dibattimentale.

P. Q. M.

Visti gli articoli 273, 274, 275, 343 e 344 c.p.p.

IL PUBBLICO MINISTERO

Ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione della Repubblica;

CHIEDE

l'autorizzazione a procedere;

l'autorizzazione a compiere gli atti di perquisizione che si dovessero rendere necessari.

Nei confronti del Senatore Luciano Benetton per i reati qui di seguito precisati.

IMPUTAZIONI

a) del delitto p. e p. dagli articoli 110 C.P., 236 cpv n. 1 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 in relazione agli articoli 223 cpv n. 1, 216 p.p. stesso regio decreto ed articolo 2621 p.p. n. 1 C.C. , per avere, in concorso con Fiorucci Elio ed Aki Nouhi Massimo, nella qualità di componenti del consiglio di amministrazione della spa Fiorucci con sede in San Donato Milanese, ammessa con

decreto del 30 maggio 1989 al concordato preventivo omologato con sentenza del Tribunale di Milano del 4 ottobre 1990, fraudolentemente esposto nei bilanci al 31 dicembre 1985 ed al 31 dicembre 1986 fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società e nascosto fatti concernenti le condizioni medesime; in particolare indicando nel bilancio al 31 dicembre 1985 un utile di esercizio di lire 527.775.727, derivante dalla appostazione alla voce «partecipazioni» dell'importo di lire 2.382 milioni, palesemente inattendibile a cagione dello stato di sofferenza in cui i crediti predetti versavano e dall'andamento negativo delle società partecipate oltre che dall'appostazione al passivo di corrispondenti fondi di svalutazione d'importo macroscopicamente inadeguato; indicando nel bilancio al 31 dicembre 1986 un utile di esercizio di lire 1.179.369.712 derivante, fra l'altro, dall'appostazione alla voce «fondo svalutazione di magazzino» dell'importo di lire 350 milioni, palesemente inadeguato stante l'anzianità e difettosità delle relative giacenze, e dall'appostazione alle voci «crediti commerciali verso clienti» ed a quella «crediti verso società controllate» di importi, rispettivamente, di lire 30.768.330.194 e lire 6.885.929.577 palesemente inattendibili perchè per gran parte inesigibili e perchè non corredati, alle corrispondenti voci passive «fondi di svalutazione», dalla previsione di importi adeguati;

concordato preventivo del 30 maggio 1989 omologato dal Tribunale di Milano il 4 ottobre 1990

b) del delitto p. e p. dagli articoli 110 codice penale, 236 cpv n. 1 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 in relazione agli articoli 223 p.p. e 216 p.p. n. 1 e 219 p.p. stesso regio decreto per avere, in concorso con Fiorucci Elio e Aki Nouhi Massimo, nella qualità di componenti del consiglio di amministrazione della Fiorucci spa ammesa al concordato preventivo dal Tribunale di Milano:

distratto beni sociali acquisendo nel settembre 1986, senza alcun reale corrispettivo per la Fiorucci spa, il 99 per cento del capitale sociale della Fiortex spa società

interamente controllata ed amministrata dall'Aki Nouhi ed, immediatamente dopo, sottoscrivendo, per la quota acquisita, l'aumento di capitale di quest'ultima società da lire 200 milioni a lire 3.000 milioni;

tale operazione commerciale che aveva come apparente finalità «l'ottimizzazione della produzione» di alcuni articoli creati dalla Fiorucci spa traducendosi, in realtà, in una mera operazione di salvataggio di una azienda in crisi con esclusivo vantaggio economico per l'Aki Nouhi il quale, pertanto, agiva in palese conflitto d'interessi e con conseguente ulteriore danno per la Fiorucci spa essendo derivato dal rapporto di collaborazione con la Fiortex, ad esclusivo vantaggio di quest'ultima, un appesantimento dei prezzi di acquisto dei prodotti ed un peggioramento nella qualità dei medesimi; con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità;

concordato preventivo del 30 maggio 1989 omologato dal Tribunale di Milano il 4 ottobre 1990.

Si allegano gli atti di cui all'accluso elenco.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Biagio INSACCO)